

Alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia UE

Imposte indirette

Milano, 14 novembre 2022

Silvia Confalonieri
PC&A - P. Centore & Associati

C - 235/21 - 29 settembre 2022

art. 203 Dir. 2006/112

un contratto (sale and lease back) può essere considerato una fattura se contiene tutte le informazioni necessarie affinché l'amministrazione finanziaria possa stabilire se sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto

- neutralità dell'IVA, principio fondamentale = diritto alla detraibilità sussiste se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se gli obblighi formali siano stati omessi
- obiettivo dell'art. 203: eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale – tale rischio non sussiste se l'amministrazione ha le informazioni sostanziali necessarie per valutare l'esistenza del diritto a detrazione
- per essere riconosciuto come fattura un documento deve menzionare l'IVA e contenere le informazioni, che devono normalmente essere contenute nelle fatture, necessarie per stabilire se sono soddisfatti i requisiti sostanziali per l'esercizio del diritto di detrazione
- non rileva la mancata indicazione dell'aliquota IVA se questa può essere dedotta dal contratto

C - 235/21 - 29 settembre 2022

- l'amministrazione finanziaria:
 - se ha le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto a detrazione
 - se ha le informazioni per accertare i requisiti sostanziali per la detrazione non può negare il diritto alla detrazione dell'IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetta i requisiti formali

C-637/20 - 28 aprile 2022
art. 30bis Dir. 2006/112

uno strumento che conferisca al suo titolare il diritto di usufruire di diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo importo, può costituire un «buono», anche se, a causa della durata di validità limitata di tale strumento, un consumatore medio non può usufruire di tutti i servizi proposti.

Detto strumento costituisce un «buono multiuso» in quanto l'IVA dovuta su tali servizi non è nota al momento dell'emissione di quest'ultimo

un «buono» è uno strumento che

- contiene un obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi
- nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori e le condizioni generali di utilizzo sono indicati sullo strumento medesimo
- la durata di validità della carta o la possibilità di usufruire di tutti i servizi in essa proposti sono elementi irrilevanti al fine di qualificare detta carta come «buono»
- un «buono monouso» è un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui tale buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento della sua emissione. Diversamente è «multiuso»

C-637/20 - 28 aprile 2022

contrariamente a quanto sostiene il governo italiano nelle sue osservazioni scritte, l'emissione di tale carta non può essere qualificata come «fornitura di un servizio unitario» poiché:

- vi sono diversi servizi proposti e operatori economici terzi che intervengono in qualità di prestatori
- tale qualifica porterebbe a imporre un'aliquota d'imposta unica a servizi quali i trasporti o gli ingressi al museo, che sono soggetti ad aliquote IVA diverse o che sono esenti da tale imposta

C-605/20 - 24 febbraio 2022
art. 2, par. 1, lett.c Dir. 2006/112

Anche in presenza di un obbligo di garanzia sono soggette ad IVA i riaddebiti al produttore, anche in assenza di mark-up, dei costi sostenuti in nome proprio da parte del soggetto garantito laddove tale riaddebiti siano effettuati da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sulla base di un contratto di servizi

il produttore garantisce il distributore che garantisce il cliente finale

il produttore e il distributore stipulano un contratto di servizi in base al quale il distributore si fa carico delle riparazioni anziché reinviare i beni al produttore

il distributore sostiene costi in nome proprio e detrae l'IVA relativa addebitatagli dai fornitori

il distributore riaddebita al produttore i costi sostenuti, senza alcun mark-up

tale riaddebito costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta ad IVA e non equivale ad un rinvio di materiale difettoso al fornitore per riparazione o sostituzione, poiché, nel caso di specie, è l'acquirente dei beni in parola ad essere incaricato dal fornitore di effettuare un certo numero di servizi destinati ad attuare la garanzia di tale fornitore.

C-605/20 - 24 febbraio 2022

assoggettamento all'IVA presuppone, che siano soddisfatti cinque criteri:

- che l'operazione costituisca una prestazione di servizi
- che essa sia effettuata a titolo oneroso,
- che abbia luogo nel territorio di uno Stato membro, c
- che sia effettuata da un soggetto passivo
- che quest'ultimo agisca in quanto tale.

il soggetto ha agito in nome proprio quale soggetto passivo, acquistando beni e servizi necessari detraendo l'Iva a monte e li ha riaddebitati sulla base di un contratto di servizi

C-194/21 - 7 luglio 2022
artt. 184 – 185 Dir. 2006/112

A un soggetto passivo, il quale abbia omesso di esercitare la detrazione entro il termine di decadenza può essere negata la possibilità di procedere successivamente a tale detrazione, in occasione del primo utilizzo, a titolo di rettifica, anche qualora non siano stati constatati abusi di diritto, evasioni o perdite di gettito fiscale.

- il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, ma deve essere applicato insieme ad altri principi tra i quali il principio della certezza del diritto
- il diritto a detrazione va esercitato entro un dato termine purché siano rispettati i principi di equivalenza (il termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell'Unione) e di effettività (non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione)
- l'assenza di limitazione temporale contrasterebbe col principio della certezza del diritto (la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non può essere indefinitamente rimessa in discussione)
- il diritto a rettifica della detrazione sussiste se sussiste il diritto alla detrazione
- ne consegue che la rettifica della detrazione non è applicabile quando il soggetto passivo ha omesso di esercitare originariamente il diritto a detrazione dell'IVA e lo ha perso a causa della scadenza di un termine di decadenza.

C- 333/20 - 7 aprile 2022
art. 44 Dir. 2006/112

Una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle sue vendite.

- la società figlia si è impegnata a
 - promuovere attivamente i prodotti della società tedesca in Romania, in particolare mediante attività di marketing, conformemente alle strategie e agli stanziamenti stabiliti e sviluppati dalla società tedesca.
 - istituire e mantenere un servizio legalmente qualificato per gestire e risolvere i problemi di pubblicità, di informazione e di promozione in nome e per conto della società tedesca. attuare tutte le azioni necessarie, in materia di regolamentazione, al fine di garantire che la società tedesca sia autorizzata a distribuire i propri prodotti in Romania, a fornire assistenza negli studi clinici e in altre attività di ricerca e sviluppo, nonché a garantire un'adeguata fornitura di letteratura medica e materiale promozionale approvati dalla società tedesca.
- riceve gli ordini di prodotti farmaceutici provenienti dai distributori all'ingrosso in Romania e li trasmette alla società tedesca. Essa tratta altresì le fatture e le trasmette ai clienti della società tedesca.
- corrispettivo: costi più mark up del 7,5%

C- 333/20 - 7 aprile 2022

- «stabile organizzazione»: qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
- il rapporto madre-figlia è influente – la valutazione va fatta in funzione della realtà economica e commerciale
- valutazione in base alla realtà economica e commerciale
- non è necessario il possesso diretto dei mezzi umani e tecnici, ma è necessario che abbia il potere di disporre come se fossero propri (es. contratti che mettano a disposizione tali mezzi)
- essere unico cliente è influente
- fornire servizi in grado di avere influenza diretta sui risultati dell'attività economica della casa madre, quali servizi di marketing non è sufficiente se tali servizi mirano a informare meglio i clienti e il personale della società si limita a ricevere ordini e trasmettere fatture senza partecipare direttamente alla vendita e assumere impegni nei confronti di terzi a nome della madre
- i servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti sono ricevuti dalla società madre che utilizza i propri mezzi umani e tecnici situati nel proprio stato per concludere ed eseguire i contratti di vendita con i distributori dei suoi prodotti farmaceutici nell'altro stato
- se i mezzi umani e tecnici sono utilizzati dalla società figlia per la prestazione di servizi a favore della società madre, quegli stessi mezzi non possono essere utilizzati contemporaneamente per fornire e per ricevere gli stessi servizi.

C-397/21 - 13 ottobre 2022
art. 183 Dir. 2006/112

Un soggetto passivo può chiedere direttamente all'amministrazione tributaria il rimborso dell'importo corrispondente all'IVA che gli è stata indebitamente fatturata da un prestatore che la abbia versata all'erario, se il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro.

C-397/21 - 13 ottobre 2022

- il principio di neutralità dell'IVA, è garantito dal meccanismo del diritto alla detrazione
- per garantire la neutralità dell'IVA, spetta agli Stati membri prevedere la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede
- il meccanismo per il recupero non deve essere tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'effettivo recupero
- se l'acquirente non può recuperare l'Iva erroneamente pagata dal fornitore, deve poterla chiedere all'amministrazione finanziaria
- gli Stati membri devono prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire al detto destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività
- gli Stati membri possono imporre sanzioni per assicurare il rispetto della legge, ma tali sanzioni devono essere proporzionate. Il diniego di rimborso sarebbe una sanzione sproporzionata
- il rimborso deve essere corredato da interessi

C-1/21 - 13 ottobre 2022
art. 273 Dir. 2006/112

Può essere prevista la responsabilità solidale per l'IVA di una persona giuridica, inclusi gli interessi moratori nelle seguenti circostanze:

- **la persona ritenuta responsabile in solido è amministratore della persona giuridica o membro di un organo amministrativo della stessa;**
- **la persona ritenuta responsabile in solido ha effettuato, in malafede, pagamenti a partire dal patrimonio della persona giuridica che possono essere qualificati come distribuzione dissimulata di utili o dividendi, oppure ha ceduto tale patrimonio a titolo gratuito o a un prezzo nettamente inferiore al prezzo di mercato;**
- **gli atti compiuti in malafede hanno avuto l'effetto di rendere la persona giuridica incapace di pagare in tutto o in parte l'IVA di cui è debitrice (nesso di causalità);**
- **la responsabilità solidale è limitata all'importo della riduzione del patrimonio subita dalla persona giuridica a causa degli atti compiuti in malafede, e**
- **tale responsabilità solidale scatta solo in subordine, quando si rivela impossibile recuperare dalla persona giuridica gli importi IVA dovuti.**

C-1/21 - 13 ottobre 2022

- gli Stati hanno un margine discrezionale circa i mezzi idonei ad assicurare la riscossione integrale dell'IVA dovuta sul loro territorio e a evitare le evasioni
- nel rispetto del principio di proporzionalità: gli Stati devono far ricorso a strumenti che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l'obiettivo perseguito dal diritto nazionale, arrechino il minor pregiudizio possibile agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell'Unione. Pertanto, anche se è legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati membri tendano a preservare il più efficacemente possibile i diritti dell'Erario, essi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine
- principio di proporzionalità: La responsabilità solidale oggettiva eccede quanto è necessario per preservare i diritti dell'Erario.
- il soggetto deve poter provare di essere completamente estraneo alla condotta del debitore
- la responsabilità solidale deve essere giustificata dai rapporti di fatto e/o di diritto tra le due persone alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità
- il principio di proporzionalità non consente che un soggetto diverso dal debitore dell'IVA sia considerato responsabile della perdita di introiti fiscali causata dalla condotta di un terzo sulla quale egli non ha alcuna influenza.

C-1/21 - 13 ottobre 2022

- gli interessi moratori
 - contribuiscono ad assicurare l'esatta riscossione compensando il pregiudizio causato all'Erario
 - la riscossione di interessi moratori incentiva anche gli interessati a pagare l'IVA entro i termini
 - possono costituire una sanzione adeguata in caso di mancato pagamento dell'IVA entro i termini, purché non eccedano quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo consistente nell'assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e nell'evitare l'evasione
 - contribuiscono alla lotta contro il mancato pagamento, entro i termini impartiti, degli importi IVA dichiarati, conformemente all'obbligo degli Stati di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nei loro rispettivi territori e a combattere contro l'evasione.
 - in un meccanismo di responsabilità solidale, è rispettato il principio di proporzionalità, in quanto tali interessi riguardano il mancato pagamento dell'IVA entro i termini da parte della persona giuridica debitrice di tale imposta, a causa degli atti compiuti in malafede dalla persona designata come responsabile in solido

C-156/20 - 13 gennaio 2022

artt. 168, lett. a), 226, pp. 9 e 10 della Dir. 2006/112

L'IVA non può essere considerata dovuta o assolta e non è dunque detraibile dal soggetto passivo quando l'operazione sia stata ritenuta erroneamente esente (poi riqualificata come imponibile) e il contratto prevede un corrispettivo al netto dell'IVA e né il prestatore né l'amministrazione abbiano intrapreso in tempo azioni per il recupero dell'IVA che quindi è prescritto

- il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.
- tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte
- tuttavia, detto diritto a detrazione è subordinato al rispetto di requisiti e in particolare di quello, secondo il quale l'IVA di cui si chiede la detrazione deve essere dovuta o assolta.
- il termine «dovuta», si riferisce a un debito tributario esigibile e presuppone quindi che il soggetto passivo abbia l'obbligo al versamento al fornitore dell'importo dell'IVA che intende detrarre in quanto imposta a monte

C-156/20 - 13 gennaio 2022

- se il contratto prevede il corrispettivo senza menzionare l'IVA il prezzo pattuito deve essere considerato come già comprensivo dell'IVA se il fornitore non può recuperare presso l'acquirente l'IVA riscossa dall'amministrazione finanziaria.
- considerare il prezzo complessivo, senza detrazione dell'IVA, come base sulla quale applicare l'IVA, comporterebbe che l'IVA graverebbe su tale fornitore e, pertanto, contrasterebbe
 - con il principio secondo cui l'IVA è un'imposta sul consumo che deve essere sopportata dal consumatore finale
 - con la regola secondo cui l'amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo dell'IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo

C-250/21, del 6 ottobre 2022

art. 135, par 1, lett. b Dir. 2006/112

Rientrano nella nozione di concessione di credito i servizi forniti da un sub-partecipante in base ad un contratto di sub-partecipazione, consistenti nella messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario in cambio del versamento dei proventi dei crediti specificati in tale contratto, i quali rimangono nel patrimonio del cedente

il servizio fornito dal sub-partecipante al cedente è costituito da una sola prestazione che consiste, nel versamento di un capitale in cambio di un corrispettivo costituita dalla differenza tra il capitale versato al cedente e gli importi ricevuti dal sub-partecipante durante la vigenza del contratto di sub-partecipazione.

i titoli di credito rimangono nel patrimonio del cedente e il sub-partecipante non ha diritto di rivalersi verso quest'ultimo in caso di inadempimento dei debitori dei crediti di cui trattasi.

Il contratto è a titolo oneroso:

- Il cedente beneficia di un servizio in cambio di un corrispettivo che corrisponde alla differenza tra il valore previsionale dei proventi dei crediti e l'importo del contributo finanziario versato dal sub-partecipante
- la forma della retribuzione versata al sub-partecipante (ad es. il fatto che non sia una provvigione) non rileva

il sub-partecipante non acquista, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e l'importo del contributo finanziario messo a disposizione del cedente è generalmente determinato diversamente dal prezzo pagato da un cessionario per la cessione di crediti

(diversamente non costituisce prestazione di servizi «a titolo oneroso», l'acquisto a proprio rischio di crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione).

C-250/21 - 6 ottobre 2022

- il contratto è una concessione di credito esente da IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.
- la concessione di credito consiste, nella messa a disposizione di un capitale dietro corrispettivo
- il tipo di corrispettivo non rileva
- il sub-partecipante sopporta il rischio di credito (elemento inerente a qualsiasi operazione di concessione di credito sia che tale rischio derivi dal mancato pagamento dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall'insolvenza della sua controparte contrattuale diretta).
- l'assenza di garanzie costituite a favore del sub-partecipante non è determinante

C-250/21- 6 ottobre 2022

- le esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione, che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione del sistema dell'IVA da uno Stato membro all'altro
- le esenzioni devono essere interpretate
 - restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale
 - In modo conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni (es. nella concessione di credito evitare un aumento del costo del credito al consumo)
 - nel rispetto del principio di neutralità fiscale
 - le operazioni esenti sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio

C-641/21 - 27 ottobre 2022

art. 44 Dir. 2006/112

il luogo di una prestazione di servizi non può essere modificato in violazione della chiara lettera dell'articolo 44 della direttiva IVA per il motivo che l'operazione considerata è viziata da una frode in materia di IVA.

- trasferimento, a titolo oneroso, di quote di emissioni di gas a effetto serra devono essere qualificate come prestazioni di servizi ai fini della direttiva IVA
- regola generale: luogo di imposizione è in cui l'acquirente ha fissato la sede della propria attività economica
- i beni e i servizi devono essere tassati, per quanto possibile, nel luogo della loro fruizione
- L'obiettivo delle regole sul luogo di imposizione è quello di evitare, doppie imposizioni o la mancata imposizione
- i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione

C-641/21 - 27 ottobre 2022

- le autorità e i giudici nazionali devono negare il beneficio dei diritti (es. esenzione) previsti dalla direttiva IVA, nei casi di frode o abuso sia quando un'evasione tributaria è commessa dallo stesso soggetto passivo, sia quando un soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, a un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di operazioni
- possono essere negati i diritti invocati dal soggetto passivo, ma non può essere modificato il luogo di un'operazione imponibile.
- un'interpretazione del genere equivarrebbe ad adeguare la ripartizione delle competenze fiscali tra gli Stati membri, con l'effetto, di trasferire, in assenza di qualsiasi base giuridica, la competenza fiscale dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario della prestazione di servizi di cui trattasi verso lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di tale prestazione.

C-714/20 - 12 maggio 2022
art. 77, par. 3 Reg. 952/2013
art. 201 Dir. 2006/112

Il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'IVA all'importazione per le stesse merci.

non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'IVA all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta

C-714/20 - 12 maggio 2022

- il rappresentante doganale indiretto agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona. Quando presenta la «dichiarazione in dogana» agisce in qualità di «dichiarante»,
- debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, è debitrice in solido anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
- il «debitore» è «la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale
- «obbligazione doganale»: «l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore».
- l'IVA all'importazione non fa parte dei «dazi all'importazione»,

C-714/20 - 12 maggio 2022

- l'art. 201 della Dir. IVA, non opera un rinvio alle disposizioni del codice doganale per quanto riguarda l'obbligo di pagare l'IVA, ma rinvia alle norme dello stato di importazione
- un'eventuale responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'IVA all'importazione prevista da uno Stato in solido con la persona che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile, da disposizioni nazionali
- il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese

C-9/20 - 10 febbraio 2022
art. 63 e 66 Dir. 2006/112

il diritto a detrazione dell'imposta assolta a monte non può sorgere in un momento precedente l'esigibilità dell'imposta

- il diritto a detrazione dell'IVA a monte sorge al momento in cui l'IVA corrispondente diventa esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi.
- il fatto generatore dell'imposta si verifica e quest'ultima diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
- gli Stati possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile successivamente, ma non oltre il momento dell'incasso del prezzo.
- il diritto a detrazione non può essere anticipato

C-187/21 – 9 giugno 2022

art. 30, par. 2, lett. a) e b) Reg. (CEE) n. 2913/92

- **in sede di determinazione del valore in dogana, l'autorità doganale può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell'Unione europea, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.**
- **l'autorità doganale può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché, da un lato, per quanto riguarda i valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in tale Stato membro, detta autorità li contesti e, dall'altro lato, nel caso dei valori di transazione relativi alle importazioni effettuate in altri Stati membri, tale autorità doganale motivi detta esclusione con riferimento a elementi che incidono sulla loro plausibilità.**
- **la nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare,, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l'autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell'Unione europea, di merci identiche o simili alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.**

C-187/21 – 9 giugno 2022

- Le norme relative alla valutazione doganale mirano a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata
- rapporto di sussidiarietà che esiste tra i diversi metodi di determinazione del valore in dogana
- quando deve basare la sua valutazione su elementi riguardanti merci similari esportate a destinazione dell'Unione nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare:
 - deve consultare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui dispongono per definire il valore in dogana nel modo più preciso e più realistico possibile
 - non è tenuta a consultare banche dati di altri Stati membri se è sufficiente quella nazionale
 - può non considerare altre importazioni dello stesso soggetto se contestate preventivamente
 - può non tenere conto dei valori dichiarati presso dogane di altri Stati anche se non contestati

C-599/20 – 9 giugno 2022

artt. 29, par.1, lett. d), e 31, par. 1, Reg. (CEE) n. 2913/92

- non si può ritenere che il compratore e il venditore abbiano la veste giuridica di associati oppure siano legati da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale non esista alcun documento che consenta di accertare un siffatto legame;**
- si può ritenere che il compratore e il venditore siano legati da un rapporto di controllo di fatto, diretto o indiretto, in una situazione nella quale le circostanze relative alla conclusione delle transazioni di cui trattasi, dimostrate da elementi oggettivi, possano essere considerate indicative non solo dell'esistenza di uno stretto legame fiduciario tra il compratore e il venditore in parola, ma anche del fatto che uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull'altro oppure che una terza persona è in grado di esercitare un siffatto potere su di essi.**
- qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale regolamento, può esserlo in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», rientrano nell'ambito del medesimo codice TARIC.**

C-90/20 – 20 gennaio 2022
art. 2 Dir. 2006/112

le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all'IVA

- sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa
- il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché, eventualmente, dell'importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallone di parcheggio.
- Le spese di controllo possono presentare un nesso diretto con il servizio di parcheggio e, pertanto, possono essere considerate parte integrante dell'importo totale che gli automobilisti si sono impegnati a pagare per parcheggiare il loro veicolo.